



34673-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da
Anna Petruzzellis - Presidente - Sent. n.sez.1813/2020
Angelo Costanzo CC - 03/11/2020
Angelo Capozzi R.G.N. 14444/2020
Riccardo Amoroso - Relatore -
Alessandra Bassi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
(omissis) , nato a (omissis)
(omissis) , nata a (omissis)

avverso la sentenza del 21/03/2020 del Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
Letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso per l'annullamento senza
rinvio limitatamente alla confisca che va revocata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma ha applicato ai
ricorrenti (omissis) e (omissis) con sentenza emessa ex art. 444 cod.
proc. pen. la pena di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa e disposto la
confisca della somma di denaro in sequestro, per il reato di cui all'art.73, co. 5,
d.P.R. 309/90, per la detenzione a fini di spaccio di alcuni quantitativi di sostanza
stupefacente del tipo hashish e marijuana (fatti commessi in data 20/03/20).

2. Tramite il comune difensore di fiducia, (omissis) e (omissis) hanno proposto ricorso, articolando un unico motivo che di seguito si sintetizza.
Violazione di legge in merito alla disposta confisca del denaro sequestrato al momento dell'arresto, non essendo stata contestata agli imputati la vendita della sostanza ma solo la detenzione, e non essendo quindi giustificato il riferimento al profitto del reato come ragione posta a fondamento della confisca nella motivazione della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

In tema di patteggiamento, le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348, hanno affermato che anche dopo la novella della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha introdotto il nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., entrata in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è proponibile anche per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen., se la misura non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile nei soli limiti di cui al novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Ebbene nella sentenza impugnata la confisca del denaro, non oggetto dell'accordo delle parti, è stata motivata sul presupposto che costituisse profitto del reato.

Ed invero, ove venga ravvisata, come nel caso di specie, l'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, è possibile procedere alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 240 cod. pen., comma 1, e non ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, che prevede la confisca del denaro e di altri beni e/o utilità possedute dal condannato in ragione della sproporzione rispetto al reddito da questi dichiarato o all'attività economica dal medesimo esercitata, ma solo con riferimento alle condanne per uno dei reati compresi nell'elencazione contenuta in tale articolo di legge speciale (ora artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis del d.P.R. 309/90), tra cui non rientra l'ipotesi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

L'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U, 3/7/1996, Chabruì, Rv. 205707).

È pertanto certamente ammessa anche con la sentenza di patteggiamento la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando questo sia il reato per cui si procede.

Tuttavia, nel caso che ci occupa, è contestata una mera detenzione a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti, pertanto manca il nesso di pertinenzialità tra il reato oggetto dell'accusa e la somma di danaro in sequestro, a nulla rilevando che tale somma possa essere in ipotesi il profitto di precedenti cessioni non accertate con la sentenza impugnata e che non possono costituire il fondamento della disposta confisca, potendo essere questa giustificata unicamente dal rapporto di pertinenzialità al reato che è stato oggetto del relativo accertamento giudiziario.

La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente a tale statuizione, con conseguente restituzione della somma all'avente diritto.

La Cancelleria provvederà alla comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del danaro. Dichiara la perdita di efficacia della misura di sicurezza, e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 3 novembre 2020

Il consigliere estensore

Riccardo Amoroso



Il Presidente

Anna Petruzzellis

